



N° 27 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 15/04/2015

OGGETTO: L.R. 5.12.2008, N. 16: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE : VARIANTE URBANITICA N. 1 AL PIANO ATTUATIVO COMUNALE DI INIZIATIVA PRIVATA DELLA ZONA OMOGENEA G2.B - COMPARTO "B" DEL CAMPEGGIO IN LOCALITA' RUNCH DI COLLINA IN COMUNE DI FORNI AVOLTRI - ESCLUSIONE

L'anno duemilaquindici, addì quindici del mese di aprile alle ore 14:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
VIDALE CLARA	Sindaco –	X	
FERRARI MANUELE	Vice Sindaco	X	
CECONI PAOLO	Assessore	X	
GAIER PATRIZA	Assessore	X	
ROMANIN STEFANO	Assessore	X	

5

0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott. Raffaello Del Moro.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Clara Vidale nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la richiesta di Variante urbanistica di iniziativa privata n°1 al P.A.C. della zona omogenea G2.B – comparto “B” del campeggio in località Runch di Collina, inoltrata al Comune in data 20/06/2013 al prot. 2526 e successiva integrazione in data 01/04/2015 al prot 5981 dai sigg.ri Del Regno Armando e Del Regno Massimiliano, aventi titolo sul terreno censito in questo Comune in loc. Runch di Collina distinto al Fg. 31 Mn. 84 richiesta intesa ad ottenere l’approvazione della variazione n°1 al P.R.P.C. in vigore, adottato con deliberazione del C.C. n°16/2005 dd. 25/05/2005 e definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n°19/2006 in data 23/08/2006;

Visto il progetto di variante in argomento, redatto dall’urbanista Marino Pavoni dello studio associato di architettura e pianificazione con sede in via Cridola n°7 a Forni di Sopra, su incarico affidato dai succitati richiedenti, comprendente: *relazione tecnica e norme di attuazione, planimetria catastale, estratto P.R.G.C., piano della aree, piano delle sistemazioni, reti tecnologiche*;

Richiamata la Legge Regionale 06 maggio 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 3, 1° comma, che prevede che gli enti locali provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente;

Viste le sottoelencate norme nonché le loro successive modifiche ed integrazioni :

- Legge Regionale 06 maggio 2005, n. 11 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi Attuazione delle direttive 2000/42/CE ... ";
- D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 23 febbraio 2007, n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio";
- Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres. "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5";
- Legge Regionale 05 dicembre 2008, n. 16 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo";

Visti l'art. 6 "Oggetto della disciplina", con particolare riguardo al comma 3 (piccole aree a livello locale ...) e l'art. 12 "Verifica di assoggettabilità" del D.Lgs. n. 152/2006;

Visto l'art. 4 "Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale" della L.R. n. 16/2008 e preso atto che :

- la Giunta Comunale viene individuata quale "autorità competente";
- ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 sono considerate piccole aree a livello locale le aree oggetto di varianti non sostanziali ... di cui all'art. 63, comma 5, della L.R. n. 5/2007;

Visto l'elaborato "Rapporto di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica" redatto in data 27/03/2015 dall’urbanista Marino Pavoni e pervenuta al prot. comunale n°5981 in data 01.04.2015 che esprime il parere "*che la variante oggetto del presente provvedimento non determini effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, che richiedano l'espletamento della procedura di VAS e non comporta incidenze significative sugli elementi del SIC IT3320001 "Gruppo del M.te Coglianas"* ;

Ritenuto di concordare con il suddetto parere;

Visto il D.Lgs. 267/2000 ed acquisito, ai sensi dell'art. 49, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente;

Vista la legge regionale n. 21/2003;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi ed accertati nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di fare proprie le premesse del presente atto;
- 2) di prendere atto dei contenuti degli elaborati di Variante urbanistica di iniziativa privata n°1 al P.A.C. della zona omogenea G2.B – comparto “B” del campeggio in località Runch di Collina, inoltrata al Comune in data 20/06/2013 al prot. 2526 e successiva integrazione in data 01/04/2015 al prot 5981 dai sigg.ri Del Regno Armando e Del Regno Massimiliano, aventi titolo sul terreno censito in questo Comune in loc. Runch di Collina distinto al Fg. 31 Mn. 84 richiesta intesa ad ottenere l’approvazione della variazione n°1 al P.R.P.C. in vigore, adottato con deliberazione del C.C. n°16/2005 dd. 25/05/2005 e definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n°19/2006 in data 23/08/2006;
- 3) di prendere atto dell'elaborato "Rapporto di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica" redatto in data 27/03/2015 dall'urbanista Marino Pavoni e pervenuta al prot. comunale n°5981 in data 01.04.2015 che esprime il parere *"che la variante oggetto del presente provvedimento non determini effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, che richiedano l'espletamento della procedura di VAS e non comporta incidenze significative sugli elementi del SIC IT3320001 "Gruppo del M.te Coglina"*;
- 4) di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa meglio specificata in premessa, ed in particolare dell'art. 17, comma 13, del D.P.Reg. n. 086/Pres./2008 che "la variante oggetto del presente provvedimento non determini effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, che richiedano l'espletamento della procedura di VAS";
- 5) di dare atto altresì che l'assunzione del presente provvedimento è di competenza della Giunta comunale;
- 6) di ritenere, in relazione alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate, non necessaria l’acquisizione e la consultazione di altri soggetti competenti in materia ambientale esterni all’Amministrazione comunale;
- 7) di incaricare il Sindaco ed il responsabile del Servizio tecnico, ciascuno per le rispettive competenze, per gli adempimenti inerenti e conseguenti la presente deliberazione;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 19, della L.R. 21/2003, modificata dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17.-

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente